

# **REGIONE LAZIO**

## **ACCORDO REGIONALE PER L'INTEGRAZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA DEGLI STUDENTI CON DISABILITA'**

**(Legge 5 febbraio 1992 n. 104)**



territoriali promossi dalle Province e dai Comuni, comprese le loro articolazioni amministrative dotate di autonomia, amministrativa, finanziaria e gestionale nei limiti previsti dalla legge e dagli statuti, necessari per attuare a livello locale il dettato normativo della legge 104/1992, in rapporto ai bisogni dell'utenza e alle risorse proprie di ogni territorio.

L'Accordo regionale di programma si riferisce agli alunni/studenti con disabilità, come individuati ai sensi della legge 104/1992, con le modalità di certificazione previste dalla normativa vigente che, nel Lazio, frequentano:

- i nidi comunali e in convenzione, le scuole dell'infanzia comunali, statali e paritarie;
- le scuole statali e paritarie di ogni ordine e grado;
- le attività di formazione professionale in espletamento dell'obbligo formativo e i percorsi integrati scuola e formazione professionale.

Sono pertanto interessati all'Accordo i nidi comunali, le scuole statali, le scuole paritarie di cui alla Legge 10 marzo 2000, n. 62 ("Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione"), i Centri di Formazione Professionale accreditati.

## **4 - Impegni dei soggetti firmatari**

### **4.1- Regione Lazio**

La Regione Lazio, nel rispetto dei principi costituzionali e in armonia con l'articolo 7 dello Statuto regionale, nell'ambito delle proprie competenze in materia di diritto allo studio, di cui alla legge regionale 30 marzo 1992, n. 29 ("Norme per l'attuazione del diritto allo studio") e successive modificazioni, si impegna a promuovere e sostenere, compatibilmente con le proprie risorse finanziarie, l'attuazione delle politiche di integrazione scolastica e formativa degli studenti con disabilità, attraverso:

- a) l'adozione di un programma annuale di interventi, proposto dall'Assessorato all'Istruzione, Diritto allo studio e Formazione, con la collaborazione dell'Assessorato alla Sanità e dell'Assessorato alle Politiche Sociali, avvalendosi del Comitato consultivo per l'integrazione scolastica degli studenti con disabilità, articolato per ambiti territoriali, così come previsto dall'art. 8, lett.a) della legge 8 novembre 2000, n. 328;
- b) l'attuazione del programma di cui alla lettera a), utilizzando i fondi ad esso destinati secondo quanto previsto al successivo articolo 5;
- c) la costituzione di un gruppo di pilotaggio interassessorile, costituito da rappresentanti degli assessorati coinvolti nel processo di integrazione scolastica dei disabili e presieduto dall'Assessore all'Istruzione, Diritto allo Studio e Formazione, o da un suo delegato, che coordinerà le azioni svolte a livello regionale e quelle delegate, per competenza, alle province, ai comuni, nonché quelle dell'Ufficio Scolastico Regionale e delle istituzioni scolastiche autonome, promuovendo accordi interistituzionali e monitorando i processi attivati;
- d) la creazione di un Centro di documentazione regionale, presso l'Assessorato all'Istruzione, Diritto allo studio e Formazione, sull'integrazione (CDRI), finalizzato a:
  - 1) raccogliere i dati degli alunni e degli studenti con disabilità frequentanti le scuole e le università, fatte salve le garanzie di

- riservatezza, nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (“Codice in materia di dati personali”);
- 2) favorire lo scambio di informazioni fra gli enti titolari degli interventi (AA.SS.LL., scuole, Ufficio scolastico regionale, Uffici scolastici provinciali, Regione, province e comuni), per attuare una integrazione di qualità, ottimizzando le risorse e favorendo il governo dei processi;
  - 3) promuovere, raccogliere ed elaborare in collaborazione con l’Ufficio scolastico regionale, documentazioni di esperienze didattiche e formative già sperimentate o in atto nelle scuole e nei servizi territoriali, tali da poter essere trasferite e diffuse;
  - 4) fornire informazioni e consulenze ad insegnanti, educatori e famiglie sui principali temi collegati all’integrazione scolastica e sociale in collegamento con la rete locale dei servizi;
  - 5) recepire i bisogni del territorio ed attivare percorsi di formazione rivolti al personale insegnante, educativo e alle famiglie, in collaborazione con l’Ufficio scolastico regionale, le istituzioni scolastiche autonome, le province, i comuni e i servizi socio - riabilitativi;
  - 6) creare un Portale dell’inclusione degli alunni e studenti con disabilità, gestito dall’Assessorato all’Istruzione, Diritto allo Studio e Formazione, con la collaborazione dell’Assessorato alla Sanità e dell’Assessorato alle Politiche sociali, che faciliti, diffonda, approfondisca, integri e metta in rete le informazioni relative:
    - alla normativa specifica;
    - ai servizi e alle strutture scolastiche, formative, educative, assistenziali e riabilitative presenti sul territorio regionale;
    - alle buone prassi elaborate in ambito scolastico ed extra scolastico secondo una scheda predisposta e validata dall’Ufficio scolastico regionale;
    - alle iniziative e ai servizi di orientamento scolastico e professionale disponibili nella Regione;
    - alle opportunità occupazionali presenti nel territorio.
- e) la definizione del profilo professionale di assistente alla comunicazione e all’autonomia (articolo 13, comma 3 della legge 104/1992) con l’articolazione del percorso formativo, che rilasci la qualifica professionale a supporto dell’integrazione scolastica, formativa, lavorativa e sociale degli alunni e degli studenti con disabilità;
- f) la fornitura dei sussidi, degli ausili e delle attrezzature ritenute necessarie dalla diagnosi funzionale e dal Piano Educativo Individualizzato;
- g) l’impegno a realizzare, con la collaborazione degli enti firmatari, azioni di informazione, orientamento e accompagnamento sulle prospettive oltre l’obbligo scolastico e formativo, inerenti la continuazione degli studi e l’inserimento nel mondo produttivo o in percorsi protetti o assistenziali;
- h) la costituzione, ai sensi dell’art. 34, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, di un Collegio di vigilanza sulla esecuzione del presente Accordo di programma, presieduto dal Presidente della Regione Lazio o da un suo delegato e costituito da:
  - un rappresentante dell’Ufficio Scolastico Regionale;
  - un rappresentante del Comune di Roma;

- un rappresentante per ogni provincia.

Agli incontri del Collegio di vigilanza è invitato permanente con diritto di parola un rappresentante delle famiglie nominato dalla Consulta regionale per l'integrazione degli alunni e degli studenti con disabilità, per fare il punto sullo stato di avanzamento dell'Accordo e per rendere partecipata la verifica "dell'esigibilità dei diritti".

## **4.2 - Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio**

L'Ufficio scolastico regionale si impegna, a:

- a) provvedere, sulla base delle procedure indicate dalla normativa vigente, all'assegnazione alle istituzioni scolastiche dei docenti specializzati per le attività di sostegno, tenendo conto delle eventuali deroghe al rapporto insegnanti/alunni richieste dagli enti competenti;
- b) Assicurare i compiti didattici e di assistenza di base da parte del personale docente e non docente, ai sensi dell'intesa stipulata il 12.9.2000 tra il Ministero della Pubblica Istruzione, l'UPI, l'UNCEM, l'ANCI e le OO.SS. di categoria;
- c) stimolare e sostenere, per quanto di propria competenza, le iniziative delle istituzioni scolastiche sui seguenti aspetti:
  - 1) attivare forme sistematiche di orientamento scolastico e professionale, coordinandosi con l'intero sistema territoriale integrato per l'orientamento e in particolare con la Regione, le Province e i Comuni per quanto di loro competenza;
  - 2) realizzare attività di aggiornamento/formazione in servizio per i dirigenti scolastici, gli insegnanti di sostegno e curricolari, nonché il personale ATA, su tematiche di carattere pedagogico, didattico e su specifiche tecnologie per il superamento della disabilità. Alcune di queste attività potranno coinvolgere anche il personale degli altri enti, come previsto dall'art. 14, comma 7 della legge 104/1992. In questo caso l'organizzazione e la gestione delle attività di aggiornamento verranno opportunamente concordate tra gli Enti interessati;
  - 3) promuovere e favorire forme di sperimentazione in ambito educativo, comprese nuove forme di integrazione fra Scuola, Territorio e/o Formazione Professionale, nel rispetto delle norme contrattuali di settore;
  - 4) coordinare gli interventi e le competenze per garantire l'assistenza agli alunni con disabilità all'interno della struttura scolastica, finalizzata al sostegno nell'esercizio delle autonomie personali;
  - 5) promuovere l'inserimento all'interno del Piano dell'Offerta Formativa (POF) delle singole scuole, della descrizione delle attività per l'integrazione degli alunni con disabilità; nel caso degli Istituti Superiori promuovere l'inserimento nel POF anche della programmazione della progettazione integrata con i Centri di Formazione Professionale;
  - 6) provvedere, in attuazione dell'articolo 12, comma 9 della legge 104/1992, d'intesa con le AA.SS.LL., all'istituzione, per i minori ricoverati in strutture ospedaliere, di classi ordinarie quali sezioni staccate della scuola statale;
  - 7) verificare l'applicazione delle norme vigenti in materia di inserimento di studenti con disabilità nelle scuole paritarie;

- 8) fornire, nei tempi previsti e nelle modalità convenute, i dati sugli alunni e degli studenti con disabilità iscritti e frequentanti le istituzioni statali, paritarie e private funzionanti nella Regione Lazio, richiesti per l'aggiornamento del Centro di documentazione regionale sull'integrazione e del Portale dell'inclusione degli studenti con disabilità;
- 9) garantire il controllo, con indicatori di efficacia e qualità dei servizi resi, e la verifica degli apprendimenti, delle abilità e delle competenze acquisite, superando le fratture delle valutazioni nel passaggio da un ciclo scolastico all'altro, nella prospettiva della continuità, per una scelta consapevole del percorso scolastico o formativo.

#### **4.3 Province di Frosinone, Latina, Rieti, Roma, Viterbo, Comune di Roma**

Le Province e il Comune, nell'ambito delle rispettive competenze previste dalla legge e compatibilmente con le proprie risorse finanziarie, si impegnano a:

- a) attivarsi affinché vengano definiti i Piani di zona, di cui all'art. 19 della legge 8 novembre 2000, n. 328;
- b) garantire per gli ordini di scuola di rispettiva competenza, l'eliminazione progressiva delle barriere senso percettive e architettoniche degli edifici scolastici, intendendo per "barriera" tutto quanto si frapponga ad un regolare accesso e fruizione delle strutture e delle attività didattiche;
- c) attivarsi affinché sia assicurata agli alunni disabili residenti nella provincia la fruibilità dei mezzi di trasporto pubblici o l'organizzazione di trasporti specifici;
- d) garantire la collaborazione tra l'amministrazione scolastica regionale e provinciale e i comuni, nel rispetto delle proprie competenze, relativamente all'orientamento scolastico e professionale degli alunni con disabilità;
- e) promuovere accordi di programma territoriali che coinvolgano i comuni, le istituzioni scolastiche autonome anche in rete, statali e paritarie, i Centri di Formazione Professionale, le AA.SS.LL.. Ogni accordo territoriale individuerà i firmatari e le risorse umane ed economiche da impegnare, specificando il suo ambito di applicazione, che si auspica essere il più ampio possibile e che tenga conto dell'intero percorso educativo e formativo nell'applicazione della legge 104/1992, ad iniziare dalla frequenza al nido. Gli accordi territoriali sono finalizzati al coordinamento dei servizi scolastici con quelli territoriali ed extrascolastici per favorire l'effettiva realizzazione dei progetti individuali;
- f) garantire, attraverso il sistema provinciale degli enti di formazione accreditati, i necessari interventi di istruzione, formazione professionale e transizione al lavoro degli alunni con disabilità, comprese le misure che ne garantiscono l'accesso, anche attraverso la sperimentazione di nuove forme di integrazione fra scuola e formazione professionale, nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente in materia;
- g) garantire il controllo e la verifica con indicatori di efficacia e qualità, dell'attività formativa finanziata, anche attraverso la consultazione degli utenti;
- h) Garantire l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione agli alunni con disabilità (L. 104/92 art. 13 comma 3) anche con iniziative di formazione e aggiornamento degli operatori coerenti con il profilo professionale che verrà

definito ai sensi del punto 4.1 lettera E) del presente accordo, sulla base di un piano formativo concordato con la Regione e di co-finanziamenti dedicati;

- i) fornire, nei tempi previsti e nelle modalità convenute i dati provenienti dalle AA.SS.LL., dalle scuole e dai Centri di Formazione Professionale, richiesti per l'aggiornamento del Centro di documentazione regionale sull'integrazione e del Portale dell'inclusione dei diversamente abili;
- j) dotare le istituzioni scolastiche, educative e formative di materiale didattico e ausili specialistici ritenuti necessari, secondo le specifiche competenze come individuate ai sensi dell'articolo 139 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 ("Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59").

#### **4.4 Aziende Sanitarie Locali**

Le AA.SS.LL. sulla base delle proprie competenze, si impegnano a:

- a) redigere, a seguito di richiesta degli esercenti della potestà genitoriale, l'attestazione di alunno con disabilità, la diagnosi funzionale e ogni altra documentazione atta ad individuare le caratteristiche ed i bisogni degli alunni, anche ai fini dell'identificazione delle risorse, dei materiali e dei sussidi utili al processo di integrazione scolastica;
- b) garantire la collaborazione con la scuola e con i Centri di Formazione Professionale ai sensi dell'art. 12 della legge 104/1992, per l'aggiornamento del profilo dinamico funzionale e per le verifiche periodiche del piano educativo individualizzato tramite i servizi specialistici del Servizio Sanitario Nazionale, all'uopo deputati, o degli enti accreditati;
- c) garantire la presenza dei propri referenti e dei centri accreditati nei gruppi di lavoro di ciascuna istituzione scolastica previsti dall'articolo 15, comma 2, della legge 104/1992;
- d) collaborare con l'amministrazione scolastica e gli enti locali per la realizzazione di progetti di "aggiornamento e formazione in servizio" previsti dalla normativa vigente;
- e) collaborare con l'amministrazione provinciale ed il sistema dei Centri di Formazione Professionale, per l'orientamento e il supporto all'integrazione;
- f) fornire, nei tempi previsti e nelle modalità convenute, i dati richiesti per l'aggiornamento del Centro di documentazione regionale sull'integrazione e del Portale dell'inclusione degli alunni e studenti con disabilità;
- g) garantire il controllo e la verifica con indicatori di efficacia e qualità dei servizi resi, anche attraverso la consultazione degli utenti;
- h) collaborare e promuovere nel contesto scolastico e formativo specifici progetti a carattere preventivo (ai sensi degli articoli 5 e 6 della legge 104/1992).

#### **4.5 - ANCI Regione Lazio**

L'Anci Regione Lazio si impegna a svolgere un'attività di stimolo e di sostegno al fine di promuovere la sottoscrizione di accordi di programma territoriali nel rispetto di quanto previsto dal presente accordo, nonché, per quanto di propria competenza, un'attività di monitoraggio in merito all'attuazione concreta di tali accordi.

## 6 – Validità dell'accordo

Il presente accordo di programma ha un periodo di validità di 3 anni e potrà essere integrato o modificato per adeguarsi a nuove disposizioni legislative o al mutare delle procedure organizzative degli enti firmatari, attraverso la convocazione della conferenza dei servizi dei soggetti firmatari dello stesso.

### I sottoscrittori:

- la Regione Lazio, \_\_\_\_\_;
- l'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, \_\_\_\_\_;
- la Provincia di Frosinone, \_\_\_\_\_;
- la Provincia di Latina, \_\_\_\_\_;
- la Provincia di Rieti, \_\_\_\_\_;
- la Provincia di Roma, \_\_\_\_\_;
- la Provincia di Viterbo, \_\_\_\_\_;
- l'azienda ASL Roma A \_\_\_\_\_;
- l'azienda ASL Roma B \_\_\_\_\_;
- l'azienda ASL Roma C \_\_\_\_\_;
- l'azienda ASL Roma D \_\_\_\_\_;
- l'azienda ASL Roma E \_\_\_\_\_;
- l'azienda ASL Roma F \_\_\_\_\_;
- l'azienda ASL Roma G \_\_\_\_\_;
- l'azienda ASL Roma H \_\_\_\_\_;
- l'azienda ASL Provincia di Frosinone, \_\_\_\_\_;
- l'azienda ASL Provincia di Latina, \_\_\_\_\_;
- l'azienda ASL Provincia di Rieti, \_\_\_\_\_;
- l'azienda ASL Provincia di Viterbo, \_\_\_\_\_;
- il Comune di Roma, \_\_\_\_\_;
- l'ANCI Regione Lazio, \_\_\_\_\_.

Roma

Testo approvato con DGR Lazio n. 681 del 7/9/2007 e DGR Lazio n. 33 DEL 25/01/08